



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://www.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2016/2017**

Comunicato Ufficiale N°70 del **05/01/2017**

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 5 gennaio 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 4/12/2016

ASD CITTA DI FOLIGNO – S.S.D LATTE DOLCE SASSARI

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO, con il quale si chiede sia inflitta alla S.S.D. LATTE DOLCE SASSARI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";

- lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S.D. LATTE DOLCE SASSARI, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 16' del secondo tempo il calciatore n. 9 Scognamillo Luca (classe '98) sarebbe stato sostituito non con il n. 14 Chessa Andrea (classe '95), bensì con altro calciatore della medesima fascia d'età, ossia il n. 13 Depalmas Gavino (classe '98), a causa di un mero scambio di casacche tra i tesserati.

- considerato che il reclamo non è accompagnato da qualsivoglia allegazione istruttoria, e che le circostanze dedotte risultano meramente asseverate; esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della S.S.D. LATTE DOLCE SASSARI risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: 2 calciatori nato dopo il 1° gennaio 1996, il n. 2 Ravot Simone e il n. 6 Spano Mattia (classe '96); 3 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1998, il n. 3 Daga Giuseppe, il n. 7 Puledda Fabio Dolcetti Lorenzo e il n. 9 Scognamillo Luca (classe '98).

- rilevato che, nel corso del secondo tempo la S.S.D. LATTE DOLCE SASSARI procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente:

- al 1' del secondo tempo, il n. 8 Piga Carlo (classe '91) con il n. 18 Canalini Giacomo (classe '90);
- al 16' del secondo tempo, n. 9 Scognamillo Luca (classe '98) con il n. 14 Chessa Andrea (classe '95);
- al 34' del secondo tempo, il n. 2 Ravot Simone (classe '96) con il n. 16 Angioni Diego (classe '99);

- rilevato che la sequenza delle sostituzioni e, in particolare, quella effettuata al 16' del secondo tempo, ha chiaramente determinato la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno due calciatori nati dal 1°

gennaio 1997 e un calciatore nato dal 1° gennaio 1998, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2016 per la stagione sportiva 2016/2017.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla S.S.D. LATTE DOLCE SASSARI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO – A.S.D. GLADIATOR

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' A.S.D. GLADIATOR, con il quale si chiede sia inflitta alla A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";

- lette la memoria fatte pervenire dalla A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO, entro il termine previsto dall'art. 21, C.G.S., con la quale si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 42' del secondo tempo il calciatore n. 11 Manna Giuseppe sarebbe stato sostituito non con il n. 18 Liccardi Vincenzo, bensì con altro calciatore, ossia il n. 16 Passariello Salvatore;

- rilevato che le evidenze istruttorie non appaiono sufficientemente esaustive si trasmettono gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché siano svolti tutti gli accertamenti diretti a verificare le modalità e i tempi del riconoscimento, da parte del Direttore di gara, dei calciatori inseriti nella distinta della A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO, nonché l'identità dei calciatori impiegati nel corso della gara, compresi quelli sostituiti

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 5 gennaio 2017

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Antonio Cosentino)